



Fiemme Servizi



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LOTTO 1 - Codice Identificativo Gara: 3855580D41

Servizio di raccolta differenziata delle frazioni secche riciclabili costituite da carta e vetro-plastica-lattine, tramite svuotamento di campane stradali;

LOTTO 2 Codice Identificativo Gara: 3855675BA7

A) Servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, piazze, piazzali ed altri spazi pubblici o ad uso pubblico;

B) Servizio di trasporto dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali agli impianti di recupero o agli impianti di smaltimento finale ubicati al di fuori dal territorio della Valle di Fiemme.

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 - Carattere del servizio	2
Art. 3 - Definizioni	2
Art. 4 - Durata ed ammontare dell'appalto	4
Art. 5 - Lingua	5
Art. 6 - Stipula del contratto	5
Art. 7 - Subappalto	5
Art. 8 - Cessione del contratto	6
Art. 9 - Cessione del credito	6
Art. 10 - Risoluzione del contratto	7
Art. 11 - Esecuzione d'ufficio	7
Art. 12 - Cauzione definitiva	8
Art. 13 - Competenze della Stazione Appaltante	8
Art. 14 - Proprietà dei rifiuti, spese, contributi e ricavi	8
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 16 - Responsabilità dell'Appaltatore	10
Art. 17 - Responsabilità verso terzi	10
Art. 18 - Osservanza dei contratti collettivi	11
Art. 19 - Sicurezza	11
Art. 20 - Personale	12
Art. 21 - Mezzi	12
Art. 22 - Proprietà dei contenitori	13
Art. 23 - Collaborazione	13
Art. 24 - Ordini e segnalazioni	14
Art. 25 - Documentazione e statistiche	14
Art. 26 - Caratteristiche dei servizi	15
Art. 27 - Periodo di prova	15
Art. 28 - Criteri per l'effettuazione dei servizi	15
Art. 29 - Programmazione dei servizi	15
Art. 30 - Sistema di raccolta di prossimità o "stradale"	16
Art. 31 - Modalità generali di esecuzione dei servizi	16
Art. 32 - Condizioni meteorologiche e della rete viaria	16
Art. 33 - Sostituzione dei contenitori	17
Art. 34 - Pulizia dei mezzi e delle attrezzature	17
Art. 35 - Raccolta frazione secca riciclabile costituita da carta e vetro-plastica-lattine - LOTTO 1	18
Art. 36 - Spazzamento e pulizia strade - LOTTO 2 lett. A)	22
Art. 37 - Trasporto e destinazione dei rifiuti - LOTTO 2 lett. B)	24
Art. 38 - Corrispettivo dell'appalto	26
Art. 39 - Fatturazione e pagamenti	28
Art. 40 - Revisione del corrispettivo	28
Art. 41 - Variazione del corrispettivo per modifiche dei servizi	28
Art. 42 - Vigilanza sui servizi	29
Art. 43 - Penalità	29
Art. 44 - Norme integrative	30
Art. 45 - Controversie e foro competente	30
Art. 46 - Osservanza di norme e regolamenti	31
Art. 47 - Modifica della disciplina	31

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente documento illustra le norme tecnico - operative in base alle quali Fiemme Servizi S.p.A. - società soggetta alla direzione ed al coordinamento dei Comuni di Capriana, Carano, Castello/Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfloriana, Varena e Ziano di Fiemme, per conto dei quali gestisce, a seguito di affidamento con modalità *in house providing*, il ciclo integrale dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata - affida in appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. i seguenti servizi:

LOTTO 1 (CIG: 3855580D41):

Servizio di raccolta differenziata delle frazioni secche riciclabili costituite da carta e vetro-plastica-lattine, tramite svuotamento di campane stradali;

LOTTO 2 (CIG: 3855675BA7):

A) servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, piazze, piazzali ed altri spazi pubblici o ad uso pubblico;

B) servizio di trasporto dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali agli impianti di recupero o agli impianti di smaltimento finale ubicati al di fuori dal territorio della Valle di Fiemme.

2. Il servizio di raccolta differenziata delle frazioni secche riciclabili costituite da carta e da vetro-plastica-lattine ed il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, piazze, piazzali ed altri spazi pubblici o ad uso pubblico, come meglio descritti in seguito, dovrà essere reso nel territorio dei seguenti Comuni: Capriana, Carano, Castello/Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfloriana, Varena, Ziano di Fiemme.

Art. 2 - Carattere del servizio

1. I servizi oggetto del presente appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse a norma del disposto dell'art. 178, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006.
2. I servizi in appalto non potranno per nessuna ragione essere sospesi o abbandonati salvi i casi di forza maggiore.
3. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, anche parziale, dei servizi, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi stessi, ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato, anche avvalendosi di imprese terze, addebitando tutti gli oneri sostenuti in capo all'Appaltatore e fatto salvo il diritto di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno subito, nonché tutte le conseguenze derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto qualora l'abbandono o la sospensione siano ingiustificati.

Art. 3 - Definizioni

1. Fatte salve le definizioni e la classificazione dei rifiuti di cui agli artt. 183, 184 e 218, 227 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del presente Capitolato si adottano le seguenti definizioni:
 - **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione;

- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e altre attività connesse affidate all'Appaltatore, in tutto o in parte, ai sensi del presente Capitolato;
- **raccolta:** il prelievo dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- **centro di raccolta materiali:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-lattine oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere conferiti in un unico flusso di raccolta per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- **centro di raccolta materiali "CRM":** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- **centro di raccolta zonale "CRZ":** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta e di stoccaggio mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani e speciali per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti successivi di recupero e trattamento;
- **impianto integrato a supporto della raccolta differenziata:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta e di stoccaggio mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani e speciali per frazioni omogenee conferiti dai detentori e dal soggetto Gestore della raccolta per il trasporto agli impianti successivi di recupero e trattamento (stazione di trasferimento ubicata in Castello Molina di Fiemme, Loc. Medoina);
- **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152;
- **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152;
- **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152;
- **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- **rifiuto secco riciclabile:** rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- **rifiuto secco non riciclabile:** rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- **rifiuti assimilati agli urbani:** i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi dall'uso di civile abitazione, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
- **rifiuti assimilabili agli urbani:** i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani di cui all'elenco approvato con deliberazione della Commissione del Servizio Protezione Ambiente competente in materia di smaltimento di rifiuti n. 8/c dd. 10 marzo 1987 come modificata ed integrata con deliberazione della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti n. 109 dd. 2 novembre 1990, e con decisione del dirigente del settore tecnico scientifico e dell'informazione dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente del 6 aprile 2000 prot. 830/2000;
- **rifiuti da spazzamento:** i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

- **utente:** chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- **ambito territoriale ottimale:** l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi come prevista dal D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, e/o dalle norme provinciali;
- **soggetto gestore:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- **concessionari dei servizi:** soggetti individuati dal soggetto gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- **ecosportello:** ufficio predisposto presso ciascun Comune della Valle di Fiemme ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
- **Stazione Appaltante:** Fiemme Servizi SpA;
- **ditte concorrenti:** le imprese partecipanti alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato;
- **Appaltatore:** la ditta aggiudicataria della gara d'appalto che svolgerà i servizi oggetto del presente Capitolato;
- **cantiere aziendale:** area delimitata dotata di idonei fabbricati utilizzati dall'Appaltatore sul territorio comprensoriale da adibire a deposito attrezzature, rimessaggio dei veicoli, spogliatoio per il personale utilizzato, servizi igienici in genere, e quant'altro utile ai fini del buon funzionamento aziendale.

Art. 4 - Durata ed ammontare dell'appalto

1. La durata del contratto d'appalto è così determinata:
 - **LOTTO 1:** anni due (2), con decorrenza prevista dal 01.06.2012.
 - **LOTTO 2:** anni quattro (4), con decorrenza prevista dal 01.06.2012
2. L'Aggiudicatario si impegna ad iniziare il servizio dalle date presunte sopra indicate e comunque dalla diversa data che gli sarà comunicata da parte della Stazione Appaltante con preavviso di giorni venti (20). In caso di modifica da parte della Stazione Appaltante, comunicata con le modalità sopra indicate, della data di attivazione del servizio rispetto a quella di cui sopra, l'Aggiudicatario rinuncia a qualunque integrazione del corrispettivo, nonché a richieste di risarcimenti e/o indennità.
3. Qualora, allo scadere del termine naturale previsto dall'appalto, la Stazione Appaltante non abbia provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio per il tempo necessario alla conclusione del procedimento per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza, su richiesta della Stazione Appaltante a mezzo raccomandata a/r.
4. Qualora nel corso del contratto, per effetto di legge e/o di cause indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante, la competenza in merito alla gestione dei servizi oggetto del presente appalto dovesse, anche parzialmente, essere trasferita ad altri Enti, il contratto in oggetto si intenderà risolto di diritto senza che ciò legittimi alcuna richiesta di indennizzi o risarcimenti a favore dell'Appaltatore. I concorrenti, con la presentazione dell'offerta di gara, dichiarano di essere stati edotti di tale eventualità e pertanto accettano senza riserva alcuna che l'appalto possa avere termine prima della scadenza prevista per tale circostanza e senza necessità di ulteriori formalità e/o adempimenti. .
5. L'importo dei servizi a base di gara, per ciascun lotto, è pari a:

Lotto 1: € 351.250,00 (Euro trecentocinquantunomilaluecentocinquanta//00) su base annua (al netto degli oneri fiscali) di cui € 2.000,00 (Euro duemila//00) per oneri della sicurezza per i rischi da interferenza (ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.) non soggetti a ribasso, per un totale a base di gara per l'intero periodo di affidamento del servizio pari a **€702.500,00** (Euro settecentoduemilacinquecento//00), al netto degli oneri fiscali, di cui € 4.000,00 (Euro quattromila//00) per oneri della sicurezza per i rischi da interferenza (ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.) non soggetti a ribasso;

Lotto 2: € 434.100,00 (Euro quattrocentotrentaquattromilacento//00) su base annua (al netto degli oneri fiscali) di cui € 2.000,00 (Euro duemila//00) per oneri della sicurezza per i rischi da interferenza (ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.) non soggetti a ribasso, per un totale a base di gara per l'intero periodo di affidamento del servizio pari a **€1.736.400,00** (Euro unmilionesettecentotrentaseimilaquattrocento//00),

al netto degli oneri fiscali, di cui € 8.000,00 (Euro ottomila//00) per oneri della sicurezza per i rischi da interferenza (ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.) non soggetti a ribasso;

Gli importi sopra indicati sono determinati sulla base delle quantità presunte come indicato dall'art. 39 del presente Capitolato speciale.

Art. 5 - Lingua

Tutti gli elaborati, relazioni, documentazione e progetti etc. da presentare devono essere redatti in lingua italiana.

Art. 6 - Stipula del contratto

1. La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla aggiudicazione definitiva della gara.
2. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., il contratto sarà stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.
3. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro cinque (5) giorni dall'invito della Stazione Appaltante, comunicato all'Appaltatore tramite telefax o raccomandata A.R. In caso di mancata stipula del contratto da parte dell'Appaltatore entro il termine suddetto, questi potrà essere dichiarato decaduto, restando a suo carico la rifusione di tutti i danni occorsi alla Stazione Appaltante. In ogni caso, la Stazione Appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta concorrente immediatamente successiva nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese dell'Appaltatore stesso; in entrambi i casi la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria dall'Appaltatore verrà incamerata dalla Stazione Appaltante.
4. Prima della stipula del contratto, a pena di decadenza, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la cauzione definitiva di cui all'art. 12 del presente Capitolato e tutta la documentazione richiesta per i controlli previsti in capo all'Appaltatore.
5. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, l'imposta di registro del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa nessuna esclusa inerente e conseguente all'appalto. Tutte le spese dovranno essere versate alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto e degli eventuali altri atti.
6. Rimane inteso che il vincolo contrattuale per la Stazione Appaltante sorgerà solo per effetto della stipulazione del contratto, mentre per l'Appaltatore la presentazione dell'offerta costituisce vincolo contrattuale.

Art. 7 - Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. il subappalto è ammesso entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi ed adempimenti previsti dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm..
3. In particolare, il subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le singole parti del servizio che intende subappaltare, del relativo importo oggetto di subappalto quale si desume dall'offerta presentata;
 - che l'impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti (20) giorni prima della data di effettivo avvio dello svolgimento delle prestazioni oggetto di subappalto;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione indicati nel bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata, nonché del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.;

- che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore abbia provveduto a depositare una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dello svolgimento del servizio dalla Società appaltante, previa richiesta scritta dell'Appaltatore.
 5. A norma dell'art. 118 comma VIII del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm l'autorizzazione è rilasciata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prescritta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di trenta (30) giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti inferiori al due per cento (2%) dell'importo di contratto di appalto o di importo inferiore ad Euro centomilavirgolazerozero (€ 100.000,00) i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.
 6. Il subappalto di parte del servizio non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo esso l'unico ed il solo responsabile verso la Stazione Appaltante della buona esecuzione del contratto.
 7. L'Appaltatore deve garantire che le imprese subappaltatrici si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto, restando solidalmente responsabili con le stesse dell'adempimento di ogni obbligazione nascente dal contratto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del subappaltatore stesso impiegati nello svolgimento delle attività oggetto di subappalto.
 8. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai medesimi subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
 9. A norma dell'art. 118 comma VI del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. ai fini del pagamento la Stazione Appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva riferito all'Appaltatore ed ai subappaltatori.
 10. In ogni caso, per quanto non previsto si applica integralmente quanto disposto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.
 11. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, oltre alle sanzioni penali, anche la facoltà della Stazione Appaltante di chiedere l'immediata risoluzione del contratto d'appalto, l'incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni e il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Stazione Appaltante per effetto della risoluzione stessa.

Art. 8 - Cessione del contratto

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, da parte dell'Appaltatore.
2. Le cessioni, ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle, fanno sorgere in capo alla Società Appaltante il diritto di risolvere il contratto cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che la Società Appaltante avesse a subire.

Art. 9 - Cessione del credito

1. È vietato, a pena di nullità del contratto, all'Appaltatore cedere unilateralmente il credito, salva espressa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione del soggetto cessionario.

2. La cessione non avrà effetto alcuno se il cessionario non avrà sottoscritto la dichiarazione, rilasciata da soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in particolare delle modalità e dei tempi di pagamento previsti.
3. Sono nulle eventuali clausole che prevedano condizioni difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

1. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste dall'Art. 1453 del Codice Civile o da particolari norme di legge e regolamenti amministrativi, o espressamente indicate nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - scioglimento, cessazione, fallimento o coinvolgimento in procedure concorsuali dell'Appaltatore;
 - sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle quarantotto (48) ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore; tra i casi di forza maggiore, non potrà essere annoverata la caduta di neve;
 - abituali negligenze o deficienze nello svolgimento dei servizi regolarmente accertate e notificate che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza dei servizi o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;
 - frode l'Appaltatore;
 - revoca delle autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - subappalto non autorizzato;
 - cessione ad altri, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi relativi al contratto;
 - mancato reintegro della cauzione definitiva;
 - negligenze ed inadempienze - regolarmente contestate all'Appaltatore - tali da comportare l'applicazione di trattenute, penalità od importi per esecuzioni d'ufficio la cui somma risultasse pari alla cauzione;
 - mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - applicazione di penalità per un importo complessivo superiore a € 10.000,00 nel periodo di un semestre;
 - per qualsiasi altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali non specificatamente enunciati nei commi precedenti e che assumono caratteristiche di particolare gravità; in questo caso si darà luogo, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, alla risoluzione del contratto ai termini del Codice Civile.
2. Nel caso di sospensione, anche parziale dei servizi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito delle spese sostenute a carico dell'Appaltatore oltre alle eventuali penalità ed al risarcimento del danno occorso.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, questi, oltre a essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva.
4. La Stazione Appaltante ha facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dal contratto per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Art. 11 - Esecuzione d'ufficio

1. La Stazione Appaltante, qualora si verificano carenze o difformità nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, avrà la facoltà di far eseguire d'ufficio - a spese dell'Appaltatore - i lavori necessari al regolare andamento del servizio. L'ammontare delle spese effettivamente sostenute a tal fine dalla Stazione Appaltante, da documentarsi a cura della stessa, sarà trattenuto sulla cauzione, fatto salvo il successivo reintegro della medesima con le modalità di cui all'art. 12.
2. Trattandosi di appalto avente per oggetto l'espletamento di un servizio di pubblica utilità l'Appaltatore ha l'obbligo di dare esecuzione immediata alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante. Si ritiene sufficiente un solo rifiuto dell'Appaltatore per legittimare la Stazione Appaltante a procedere mediante esecuzione d'ufficio.

Art. 12 - Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., prima della stipulazione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura fissata del dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale con forme e modalità indicate nella citata norma.
2. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; resta inteso che la Società Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione in caso di applicazione delle medesime penali non pagate entro quindici (15) giorni.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di giorni dieci (10) dal ricevimento della relativa richiesta della Società Appaltante.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste dal presente articolo la Società appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma II c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Società Appaltante che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà determinato lo svincolo del deposito cauzionale.

Art. 13 - Competenze della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante, al fine del buon risultato del servizio, provvederà:
 - a) alla comunicazione all'Appaltatore, anche mediante ordine di servizio, di tutte le informazioni e variazioni necessarie al buon andamento del servizio e in particolare all'aggiornamento dell'allegato A ("Elenco campane al 31.12.2011");
 - b) a svolgere una costante opera di sensibilizzazione e comunicazione verso gli utenti sulla raccolta differenziata mediante le forme pubblicitarie e promozionali più idonee.
2. La Stazione Appaltante, di propria iniziativa o su segnalazione, provvederà con il proprio personale alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall'Appaltatore. Essa potrà pertanto disporre, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso alcuno, ispezioni agli automezzi, alle attrezzature, ai locali di servizio e di quant'altro attiene l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresa la verifica dei registri di carico e scarico e di altra documentazione prevista per legge. Al riguardo, l'Appaltatore è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti.

Art. 14 - Proprietà dei rifiuti, spese, contributi e ricavi

1. I rifiuti conferiti e gestiti nei diversi servizi sono di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante gli oggetti di valore eventualmente rinvenuti tra i rifiuti.
3. Salvo quanto specificato per determinate tipologie di rifiuti, le spese di trattamento e smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti sono a carico della Stazione Appaltante.
4. La gestione delle convenzioni con il sistema CONAI spetta alla Stazione Appaltante.

5. I contributi e ricavi erogati a vario titolo per il conferimento o vendita di materiali (compresi i contributi CONAI), sono di esclusiva spettanza della Stazione Appaltante, senza che l'Appaltatore possa accampare alcun diritto di rivalsa, salvo specifico accordo tra le parti.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma IX della Legge 13 agosto 2010 n. 136 l'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e sub-contraenti la clausola per la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
3. L'aggiudicataria si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Società appaltante e al Commissariato del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

CAPO II – ATTIVITA' DELL'APPALTATORE

Art. 16 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante del puntuale e regolare andamento e della qualità e dell'efficacia nello svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte della Stazione Appaltante e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore deve usare, nella conduzione dei servizi, la massima diligenza.
3. L'Appaltatore è responsabile dell'operato dei suoi dipendenti. La Stazione Appaltante, per salvaguardare la qualità del servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore che siano rimossi dall'organico adibito all'appalto gli operatori rivelatisi gravemente inadeguati, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante stessa, ad esempio nei casi previsti dall'art. 20 comma 7, motivandone le ragioni e nel rispetto della normativa vigente. .
4. E' a carico dell'Appaltatore la tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico prescritti dal D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii, la sottoscrizione delle bolle di accompagnamento, dei formulari di identificazione o di ogni altro documento e/o incombenza prevista dalla normativa, assicurando nel contempo il rispetto puntuale di tutte le norme in materia, presenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilità.
5. E' a carico dell'Appaltatore l'applicazione e l'uso del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRIS" prescritto dal DM 17 dicembre 2009 e s.m.i.
6. L'Appaltatore dovrà fornire la necessaria assistenza e la massima collaborazione per la compilazione della modulistica di competenza della Stazione Appaltante.
7. E' inoltre compito dell'Appaltatore curare la sorveglianza dei percorsi e delle destinazioni dei rifiuti raccolti in tutte le fasi dalla raccolta al trattamento finale, relazionando in forma scritta mensilmente la Stazione Appaltante sulle carenze o difetti riscontrati.
8. L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli oneri e gli obblighi previsti nei Regolamenti comunali e comprensoriali vigenti nel territorio di riferimento.
9. L'Appaltatore dovrà inoltre depositare presso la Stazione Appaltante tempestivamente ogni aggiornamento delle autorizzazioni o iscrizioni previste per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
10. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro l'inizio dei servizi e successivamente in caso di variazione, i nominativi e i recapiti anche telefonici di:
 - responsabile tecnico del servizio;
 - referente operativo dotato di potere decisionale per la gestione di situazioni di emergenza ed impreviste e per concordare eventuali sopralluoghi allo scopo di verificare i servizi svolti;
 - referenti amministrativi incaricati di curare i rapporti con la Stazione Appaltante.
11. Il Responsabile tecnico del servizio dovrà presentarsi negli uffici della Stazione Appaltante ogniqualvolta venga convocato.

Art. 17 - Responsabilità verso terzi

- 1 L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi. La Stazione Appaltante comunque chiamerà in manleva l'Appaltatore per eventuali richieste risarcitorie che dovessero pervenire da terzi in relazione all'esecuzione del servizio in appalto.
- 2 L'Appaltatore è tenuto, in ogni e qualsiasi caso, alla comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante di incidenti o danni nei riguardi di persone, animali o cose,.
- 3 L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Stazione Appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. a copertura delle eventuali responsabilità civili verso terzi per tutta la

durata dell'appalto con un massimale di almeno euro 2.000.000,00 (duemilioni) per ciascun lotto per danni a persone, animali e cose. L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante al momento della sottoscrizione del contratto copia delle polizze assicurative stipulate.

Art. 18 - Osservanza dei contratti collettivi

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto, in materia di tutela dei lavoratori, nonché all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale per il personale dipendente dalle imprese dei servizi di nettezza urbana e negli accordi integrativi dello stesso, compresa l'osservanza da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
2. La responsabilità, sia civile che penale, derivante da infortuni a persone o a danni a cose, è totalmente a carico dell'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore avrà l'obbligo di richiedere ai terzi di allontanarsi dall'area di lavoro durante le operazioni di carico. Con cadenza annuale dovrà presentare alla Stazione Appaltante i certificati di iscrizione all'I.N.P.S. e I.N.A.I.L. relativi agli addetti in servizio.
3. L'inosservanza degli obblighi suddetti per più di tre (3) volte nel corso della durata dell'appalto costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti, e fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai propri dipendenti.

Art. 19 - Sicurezza

1. L'Appaltatore dovrà mettere in atto tutte le azioni ed i comportamenti necessari per garantire la sicurezza delle persone adibite all'appalto, nonché degli utenti e più in generale dei terzi in occasione dell'esecuzione del servizio. A tal fine si impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi e del Codice della strada.
2. In particolare assicura la piena osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto il nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
4. L'Appaltatore dovrà, inoltre, considerare, oltre ai rischi derivanti dalla propria attività, anche i seguenti fattori di rischio presenti nell'espletamento dei servizi affidati:
 - rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi;
 - rischi derivanti dalla presenza di materiali infiammabili;
 - rischi derivanti dalla presenza di terzi nell'esecuzione dei servizi e presso i cantieri aziendali per i quali l'Appaltatore deve essere in grado di provvedere con apprestamenti o dispositivi di protezione individuale (d.p.i.).
5. Il piano di sicurezza formerà parte integrante del contratto d'appalto. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi, nonché di quelli dipendenti di eventuali subappaltatori.
6. Pertanto, entro trenta (30) giorni dalla data di aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà presentare la propria valutazione dei rischi con relativo piano di sicurezza nonché il piano di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, anche per conto degli eventuali subappaltatori.
7. L'Appaltatore, in particolare nella figura del R.S.P.P., dovrà garantire la massima collaborazione alla Stazione appaltante nell'aggiornamento del DUVRI (Allegato N), che si allega al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

Art. 20 - Personale

1. Per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale adeguatamente formato ed in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato.
2. Oltre al personale in servizio l'Appaltatore dovrà provvedere anche al personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattie.
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella normativa per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo d'esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Compete all'Appaltatore l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazioni infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere. Al riguardo, tutto il personale deve essere fornito di ogni dotazione atta alla protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico, che deve essere obbligatoriamente utilizzata dal personale durante l'espletamento dei servizi.
5. Il personale in servizio dovrà sottoporsi a tutte le cure e le profilassi previste dalle norme vigenti o prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio e dovrà essere vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal contratto nazionale di lavoro.
6. Tutto il personale dovrà essere dotato, a cura e spese dell'Appaltatore, di divisa di unico colore, omologata secondo quanto previsto dal Codice della Strada o altra norma specifica, con la dicitura e il logo che saranno indicati dalla Stazione Appaltante. Tale divisa dovrà essere adeguata ai servizi da svolgere, indossata soltanto nel corso dell'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato, tenuta in buono stato d'ordine e pulizia, nonché conforme a quanto previsto dalla normativa per rendere visibile il personale a distanza sulla strada in condizioni di scarsa visibilità.
7. Il personale dovrà essere fornito, come previsto dalla vigente normativa, di tesserino di identificazione, da esibire in caso di controlli degli Enti preposti, della Stazione Appaltante o anche su semplice richiesta dell'utenza, e dovrà mantenere un corretto contegno verso gli utenti, il personale della Stazione Appaltante o dei Comuni, uniformandosi alle disposizioni impartite all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante. Eventuali mancanze o comportamenti del personale scorretti nei confronti della Stazione Appaltante e/o nei confronti degli utenti del servizio o comunque non consoni al decoro saranno segnalati da parte della Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di applicare le relative penalità e/o chiedere all'Appaltatore la sostituzione di chi si rendesse responsabile di gravi mancanze.
8. Per quanto riguarda l'eventuale subentro del personale adibito al servizio presso il precedente appaltatore, l'Aggiudicatario dovrà rispettare quanto previsto dai C.C.N.L. di settore, mantenendo le condizioni economiche e di livello stabilite dai medesimi C.C.N.L.
9. Il personale della Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere al personale dell'Appaltatore in qualsiasi momento i documenti di abilitazione alla guida degli operatori impegnati nel servizio.

Art. 21 - Mezzi

1. I mezzi utilizzati nel servizio dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni e iscrizioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale (compresa ADR ove necessaria), nonché delle omologazioni o certificazioni CE.
2. Le iscrizioni e autorizzazioni dovranno comprendere l'attrezzatura mobile analoga a quella di cui all'art. 35 comma 3 di proprietà della Stazione Appaltante.
3. L'Appaltatore fornirà alla Stazione Appaltante la documentazione completa di cui al comma 1 entro quindici (15) giorni dall'inizio dei servizi. Ogni aggiornamento dovrà tempestivamente essere trasmesso alla Stazione Appaltante entro quindici (15) giorni dal verificarsi dell'evento.

4. I mezzi e relativa attrezzatura dovranno sempre essere in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro, mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettandoli anche a periodiche riverniciature, compresa la sostituzione di parti non più utilizzabili per rottura, usura o altro. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a ciò, la Stazione Appaltante, previo avviso allo stesso, potrà richiedere l'intervento di personale specializzato di sua fiducia, che provvederà a controllare o revisionare i mezzi secondo le proprie specifiche richieste a spese dell'Appaltatore.
5. Tutti i mezzi dovranno essere dello stesso colore e dovranno essere dotati, a cura dell'Appaltatore, della scritta (anche mediante scritte magnetiche o rimovibili) Fiemme Servizi SpA comprensiva dei loghi.
6. L'Appaltatore dovrà garantire la necessaria disponibilità dei mezzi per il corretto e regolare espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato.
7. I mezzi impiegati nei servizi dovranno essere dotati di telefono cellulare in modo da rendere reperibile l'addetto al servizio in qualsiasi momento della giornata lavorativa anche da parte della Stazione Appaltante.
8. I mezzi dovranno essere muniti di tutta l'attrezzatura necessaria per espletare il servizio in modo completo, oltreché quella necessaria in caso di perdite accidentali di rifiuti o sostanze.
9. L'Appaltatore si impegna ad effettuare al termine dell'espletamento dei servizi il rimessaggio dei mezzi impiegati in luoghi idonei alla sosta e coperti.

Art. 22 - Proprietà dei contenitori

1. Sono di proprietà della Stazione Appaltante:
 - i contenitori stradali utilizzati per la raccolta della carta;
 - i contenitori stradali utilizzati per la raccolta di vetro-plastica-lattine;
 - i containers presenti presso i centri di raccolta compresa la stazione di trasferimento rifiuti ubicato in Castello/Molina di Fiemme Loc. Medoina.
2. L'acquisto e la fornitura di adesivi e pezzi di ricambio dei contenitori di cui al comma precedente restano a carico della Stazione Appaltante.

Art. 23 - Collaborazione

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze e fatti rilevati durante l'esecuzione dell'appalto che possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi (ad es. abbandoni di rifiuti, conferimento al di fuori dei contenitori, capacità insufficiente dei contenitori, etc. ...), collaborando con il personale della Stazione Appaltante addetto al controllo nella individuazione del responsabile di comportamenti scorretti.
2. Le modalità con le quali fare pervenire le segnalazioni di cui al comma precedente saranno stabilite dalla Stazione Appaltante e comunicate all'Appaltatore, il quale dovrà conformarsi alle disposizioni che gli saranno impartite.
3. Al fine di uniformare i comportamenti, annualmente tutti gli operatori impegnati nel servizio dovranno partecipare ad un incontro di illustrazione dei fondamenti del servizio e di norme comportamentali e procedure operative.
4. Oltre alle tempistiche previste dagli art. 35, 36, 37, trimestralmente i responsabili operativi dell'Appaltatore dovranno garantire la propria disponibilità per un incontro con la Stazione Appaltante al fine di permettere uno scambio di informazioni e di uniformare le procedure operative.
5. L'Appaltatore è tenuto a garantire la propria collaborazione per gli eventuali interventi in occasione di convegni, seminari o riunioni a scopo informativo, propagandistico e didattico, senza addebitare alla Stazione Appaltante alcun costo.

Art. 24 - Ordini e segnalazioni

1. L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile per l'installazione e l'utilizzo dell'eventuale software in dotazione della Stazione Appaltante, qualora la stessa decida di adottare tale applicativo per la trasmissione di ordini di servizio, segnalazioni o comunicazioni varie tra i due soggetti. In tal caso, l'Appaltatore si impegna, se necessario, ad adeguare la propria organizzazione operativa senza che ciò determini alcuna variazione al corrispettivo per l'appalto..

Art. 25 - Documentazione e statistiche

1. L'Appaltatore trasmetterà alla Stazione Appaltante, con la frequenza di cui agli art. 35, 36, 37 i dati e le informazioni relativi all'andamento dei servizi di raccolta con le modalità e su tracciato concordato con la Stazione Appaltante. Tali informazioni dovranno riguardare in particolare:
 - a) le quantità raccolte per flusso di raccolta, per singolo trasporto o raccolta effettuata, suddivise per tipologia, con dettaglio giornaliero e riepilogo mensile, complete di trasportatore, destinatario e numero di documento, trasmesse nei modi indicati dalla Stazione Appaltante;
 - b) l'elenco dettagliato di tutte le movimentazioni inerenti i mezzi in servizio.

CAPO III – MODALITA' GENERALI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 26 - Caratteristiche dei servizi

1. Le operazioni per l'esecuzione dei servizi appaltati dovranno rispettare la pianificazione approvata dalla Stazione Appaltante, ad eccezione di particolari eventi per i quali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'intervento dell'Appaltatore in qualsiasi momento nell'arco delle 24 ore. In tale caso, ai fini del pagamento delle prestazioni si farà riferimento alle Unità di Misura di cui all'art. 38 e, in subordine, alle ore di servizio effettivamente reso con importo orario da determinarsi sulla base del servizio ordinariamente eseguito..
2. I servizi dovranno essere resi secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, dal Regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e dal Regolamento per la disciplina della Tariffa.

Art. 27 - Periodo di prova

1. I primi tre (3) mesi di esecuzione del contratto devono intendersi come periodo di prova.
2. Al termine di tale periodo, la Stazione Appaltante comunicherà il superamento o meno dello stesso, sulla base della propria insindacabile valutazione basata sulla qualità del servizio erogato, sulle contestazioni sollevate e sulle penalità applicate. A tal fine, la Stazione Appaltante potrà tenere conto dei reclami pervenuti da parte dell'utenza.
3. In caso di mancato superamento del periodo di prova, il contratto si intenderà risolto di diritto dopo giorni quindici (15), senza che l'Appaltatore nulla possa pretendere a titolo di risarcimento e/o indennizzo.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'Appaltatore, ove la Stazione Appaltante, contestualmente alla comunicazione di mancato superamento del periodo di prova, lo richieda, è obbligato a proseguire nell'esecuzione dell'appalto sino all'affidamento ad altro soggetto economico, analogamente al caso di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 28 - Criteri per l'effettuazione dei servizi

1. Tutti i servizi previsti nel presente Capitolato devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e decoro in tutte le aree interessate; i servizi oggetto dell'appalto si svolgeranno non soltanto nelle vie, piazze ed altri spazi esistenti, ma anche in quelli che saranno realizzati successivamente alla data della stipulazione del contratto, nonché quelli in proprietà privata che saranno richiesti dalla Stazione Appaltante e autorizzati dal proprietario o altro soggetto avente titolo.
2. I servizi saranno resi alle utenze insediate e a quelle che si insedieranno in futuro nell'ambito del territorio della Valle di Fiemme, evitando danni e pericoli per la salute delle persone e per l'ambiente salvaguardando igiene, incolumità e sicurezza degli utenti e del proprio personale.
3. L'Appaltatore dovrà prestare particolare cura nell'evitare situazioni di degrado, soprattutto in relazione a verde pubblico ed arredo urbano.

Art. 29 - Programmazione dei servizi

1. I servizi saranno programmati secondo le disposizioni del presente Capitolato in orari e turni stabiliti zona per zona dalla Stazione Appaltante.
2. Tutti i servizi si articolano su 6 giorni alla settimana con esclusione delle domeniche e dei seguenti giorni festivi:
per il lotto 1: 25/12; 1/01; 15/08;
per il lotto 2: 8/12; 25/12; 26/12; 1/01; 25/04; 1/05; 15/08.
3. L'orario di raccolta per il servizio di cui al lotto 1 dovrà essere contenuto entro i limiti di tolleranza per la vita cittadina e, comunque, iniziare non prima delle ore 5.00 e finire non oltre le ore 12.00, fatti salvi casi

eccezionali richiesti ed autorizzati dalla Stazione Appaltante. Per il servizio di cui al lotto 2 l'attività non potrà essere iniziata prima delle ore 6.00.

4. Il servizio di raccolta dovrà essere eseguito prima nella zona del centro abitato e delle principali arterie di scorrimento stradale e successivamente nelle zone periferiche di ciascun Comune, salvo diversa indicazione da parte della Stazione Appaltante.
5. Allo scopo di migliorare il servizio, gli orari e le frequenze di raccolta sono modificabili su richiesta della Stazione Appaltante all'Appaltatore da formulare con almeno quindici (15) giorni di preavviso, salvo interventi da eseguirsi con carattere di urgenza. In questo caso la Stazione Appaltante si farà carico delle spese di informazione agli utenti.
6. Qualora sia imposto da disposizioni provinciali o nazionali o anche al fine di migliorare la qualità nell'esecuzione dei servizi, la Stazione Appaltante potrà apportare modifiche ai percorsi previsti senza che ciò legittimi richieste di variazioni del corrispettivo da parte dell'Appaltatore.

Art. 30 - Sistema di raccolta di prossimità o "stradale"

1. In tutto il territorio della Valle di Fiemme il servizio di raccolta differenziata delle frazioni secche riciclabili costituite da carta, vetro-plastica-lattine, verrà effettuato mediante la raccolta "stradale".
2. Tale servizio avverrà mediante il ritiro dei rifiuti che saranno conferiti, a cura dell'utente, in campane o contenitori forniti dalla Stazione Appaltante, le cui tipologie sono individuate dalla Stazione Appaltante stessa, disposte in aree pubbliche o destinate ad uso pubblico individuate dalla Stazione Appaltante; tali contenitori, dopo lo svuotamento dovranno essere riportati nella posizione originaria.
3. Qualora si rinvenissero rifiuti depositati all'esterno dei contenitori o, per qualsiasi altro motivo (condizioni atmosferiche avverse, atti di vandalismo, ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante nonché di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi all'esterno dei contenitori stessi, curandone la suddivisione nelle diverse tipologie di raccolta differenziata.

Art. 31 - Modalità generali di esecuzione dei servizi

1. I servizi dovranno essere resi come stabilito dal presente Capitolato speciale d'appalto.
2. La Stazione Appaltante potrà, in circostanze che richiedano eccezionali provvedimenti a difesa della salute pubblica, emanare norme speciali relative al funzionamento dei servizi.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato, in particolari situazioni di concentrazione di persone, in caso di lavori in corso lungo una via o una piazza, che impediscano il normale svolgimento del servizio, ad intervenire nel corso della giornata lavorativa successiva senza pretendere alcuna indennità.
4. Eventuali spandimenti e perdite di rifiuti durante le fasi di raccolta e trasporto dovranno essere immediatamente oggetto di intervento da parte del personale addetto, secondo le procedure previste dalla Stazione Appaltante, al fine di evitare inquinamenti ambientali e rischi igienico-sanitari.
5. Tutte le operazioni dovranno essere effettuate osservando scrupolosamente le norme igieniche e sanitarie, in modo che non possa derivarne alcun danno alla salute pubblica.
6. Non è consentito che il rifiuto raccolto venga lasciato nei mezzi di raccolta in vista dell'eventuale completamento del carico in giornate successive.
7. Non è consentito che il rifiuto da trasportare agli impianti di recupero o smaltimento finale venga lasciato sui mezzi per il trasporto in vista della partenza nella giornata successiva in aree diverse dall'impianto di partenza.

Art. 32 - Condizioni meteorologiche e della rete viaria

1. Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti comunque ed indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o no, oppure che la stessa sia per qualsiasi motivo percorribile con difficoltà. Non costituirà motivo di ritardo o di mancata effettuazione dei servizi in appalto,

oppure motivo di richiesta di maggiori compensi o indennizzi, il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro, oppure le avverse condizioni meteorologiche, salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Appaltatore.

2. La chiusura totale di strade, qualora non permetta il raggiungimento di località non dovrà in alcun modo pregiudicare il servizio in presenza di viabilità alternativa.

Art. 33 - Sostituzione dei contenitori

1. Su richiesta della Stazione Appaltante l'Appaltatore è tenuto alla installazione di nuovi contenitori, anche in sostituzione di quelli resisi inutilizzabili, nonché ad effettuarne lo spostamento in altro luogo, senza richiedere alcuna indennità aggiuntiva.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di movimentare i contenitori in modo tale da mantenerli nello stato di efficienza necessario per garantire la gestione dei servizi e rimane responsabile dei danni derivanti ai contenitori da negligenza od imperizia nello svolgimento del servizio con obbligo della riparazione degli stessi a proprio carico.
3. E' altresì a carico dell'Appaltatore la corretta applicazione sui contenitori di appositi adesivi (forniti dalla Stazione Appaltante), nonché la periodica sostituzione degli stessi nel caso in cui risultino illeggibili o vengano asportati e/o danneggiati per atti vandalici.

Art. 34 - Pulizia dei mezzi e delle attrezzature

1. L'Appaltatore si impegna per l'espletamento dei servizi ad eseguire un'idonea pulizia dei mezzi e delle attrezzature in modo da garantirne l'igiene ed il decoro.

CAPO IV – MODALITA' SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

LOTTO 1

Art. 35 - Raccolta frazione secca riciclabile costituita da carta e vetro-plastica-lattine

1. La raccolta della frazione secca riciclabile costituita da carta verrà effettuata mediante svuotamento, con le frequenze di seguito indicate, delle campane stradali di colore giallo da 2 a 3,5 mc di proprietà della Stazione Appaltante ed ubicate sul territorio dei Comuni di cui all'art. 1 come da allegato A.
2. La raccolta della frazione secca riciclabile costituita da vetro, plastica, lattine in alluminio o banda stagnata verrà effettuata mediante svuotamento, con le frequenze di seguito indicate, delle campane stradali di colore blu da 2 a 3,5 mc di proprietà della Stazione Appaltante ed ubicate sul territorio dei Comuni di cui all'art. 1 come da allegato A.
3. I contenitori sono dotati, a cura e spese della Stazione Appaltante, di appositi dispositivi trasponder e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore che permettono la registrazione dello svuotamento. L'Appaltatore si impegna a registrare ogni svuotamento mediante lettura dei dispositivi trasponder con appositi lettori manuali forniti dalla Stazione Appaltante.
4. I lettori manuali verranno consegnati all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante in comodato d'uso. Sono a carico dell'Appaltatore tutti i costi necessari per ripristinare la funzionalità di tali lettori in caso di malfunzionamenti dovuti a negligenza dell'Appaltatore o comunque all'usura. Al termine del presente contratto i lettori devono essere riconsegnati in buono stato manutentivo e funzionanti alla Stazione Appaltante pena l'addebito del relativo costo.
5. L'Appaltatore, in caso di mancata lettura dei dispositivi trasponder mediante i lettori manuali per fatto a lui non imputabile, provvederà comunque ad eseguire la registrazione cartacea degli svuotamenti trasmettendo i dati alla Stazione Appaltante a fine giornata tramite il modulo allegato B) "*scheda controllo trasponder*".
6. L'Appaltatore si impegna a riconsegnare alla Stazione Appaltante con frequenza settimanale i lettori per consentire a quest'ultima di scaricare i dati registrati. Con la medesima frequenza settimanale l'Appaltatore si impegna a controllare, congiuntamente ad un incaricato della Stazione Appaltante, la correttezza delle pesature del materiale raccolto ai fini del pagamento del servizio.
7. In caso di posizionamento di nuovi contenitori, l'Appaltatore si impegna, a proprie cure e spese, a dotare gli stessi degli appositi dispositivi trasponder e di targhetta esterna identificativa forniti dalla Stazione Appaltante.
8. L'Appaltatore dovrà provvedere allo svuotamento delle campane della carta e delle campane del vetro, plastica, lattine in alluminio o banda stagnata sei giorni su sette settimanali.

Per la raccolta della carta sono previsti mediamente 50 svuotamenti/giorno in bassa stagione e 60 svuotamenti in alta stagione.

Per la raccolta del vetro, plastica, lattine in alluminio o banda stagnata sono previsti mediamente 80 svuotamenti/giorno in bassa stagione e 95 svuotamenti in alta stagione.

Per bassa stagione deve intendersi il periodo compreso tra il giorno 1 aprile e 30 giugno e tra il giorno 1 settembre ed 14 dicembre.

Per alta stagione deve intendersi il periodo compreso tra il giorno 15 dicembre e 31 marzo e tra il giorno 1 luglio ed 1 agosto.

Gli svuotamenti in questione dovranno essere eseguiti come da programmi di intervento settimanali di cui al successivo comma 10. In tali programmi settimanali sono indicati la frequenza e i giorni della settimana dei passaggi relativi a ciascun comune.

Per passaggio ai sensi del presente articolo (d'ora in poi "Passaggio") deve intendersi l'esecuzione da parte dell'appaltatore:

- della verifica presso le campane del comune di riferimento del pieno rispetto delle condizioni di cui

al comma 12;

- degli svuotamenti necessari alla fruibilità delle stesse ai sensi del comma 12 lett. a;
- delle attività accessorie di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 12.

9. Si precisa che il numero degli svuotamenti di cui al comma precedente è da intendersi a titolo meramente indicativo e che un maggiore o minore numero di svuotamenti non potrà essere oggetto di richieste di incremento del corrispettivo.

10. L'Appaltatore deve eseguire, per ciascun Comune, gli interventi di seguito indicati:

RACCOLTA VETRO - PLASTICA - LATTINE

COMUNI E FRAZIONI	N° CAMPANE VPL al 31.12.2011	SERVIZIO ALTA STAGIONE Passaggi/settimana	GIORNI*	SERVIZIO BASSA STAGIONE Passaggi/settimana	GIORNI*
PREDAZZO	54	5	L-MA-M-V-S	4	L-MA-M-S
BELLAMONTE + CASTELIR	21	3	MA-G-S	1	MA
ZIANO	27	3	L-M-V	3	L-ME-VE
PANCHIA'	14	2	M-S	2	ME-S
TESERO	38	3	L-M-V	3	L-ME-VE
PAMPEAGO	6	2	L-V	1 ogni 20 giorni	ME
CAVALESE	69	5	L-M-G-V-S	4	L-ME-G-V
DAIANO	12	2	L-G	1	L
CARANO	18	3	L-G-V	3	L-G-V
VERONZA	11	3	M-V	1 ogni 15 giorni	M
VARENA	23	2	L-G	1	L
CASTELLO	18	4	L-M-G-S	4	L-M-G-S
MOLINA	17	2	L-G	2	L-G
CAPRIANA	10	1	MA	1	MA
VALFLORIANA	17	1	MA	1 ogni 15 giorni	MA
SOLAIOLO-CELA	4	1	M	1 ogni 15 giorni	M
LAGO	7	3	L-M-V	3	L-M-V
MASI	7	3	L-M-V	3	L-M-V
INTERMEDIA CERMIS	3	3	L-M-V	1 ogni 20 giorni	L
LAVAZE'	2	1	L	1 ogni 20 giorni	L

* L=LUNEDI'; MA=MARTEDI'; M=MERCOLEDI'; G=GIOVEDI'; V=VENERDI'; S=SABATO.

RACCOLTA CARTA

COMUNI E FRAZIONI	N° CAMPANE CARTA al 31.12.2011	SERVIZIO ALTA STAGIONE Passaggi/settimana	GIORNI*	SERVIZIO BASSA STAGIONE Passaggi/settimana	GIORNI*
PREDAZZO	48	5	L-MA-G-V-	4	MA-G-V-S
BELLAMONTE + CASTELIR	11	2	MA-V	1	V
ZIANO	19	2	L-V	2	L-V
PANCHIA'	11	2	M-V	2	M-V
TESERO	28	3	L-V-S	2	L-V
PAMPEAGO	3	2	M-V	1 ogni 20 giorni	M
CAVALESE	51	5	L-MA-M-G-	4	MA-M-G-
DAIANO	8	2	L-G	1	L
CARANO	12	2	M-G	1	M
VERONZA	9	2	MA-G	1 ogni 15 giorni	G
VARENA	12	2	L-G	1	L
CASTELLO	12	3	L-G-S	3	L-G-S
MOLINA	11	2	L-G	2	L-G
CAPRIANA	6	1	M	1	M
VALFLORIANA	9	1	M	1	M
SOLAIOLO-	3	1 ogni 15 giorni	G	1 ogni 15 giorni	G
LAGO	5	2	M	1	M
MASI	7	2	M	1	M
INTERMEDIA	1	2	M-S	1 ogni 20 giorni	M
LAVAZE'	1	2	L-G	1 ogni 20 giorni	M

* L=LUNEDI'; MA=MARTEDI'; M=MERCOLEDI'; G=GIOVEDI'; V=VENERDI'; S=SABATO.

11. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare i programmi settimanali di cui al comma precedente, in particolare per quanto riguarda la giornata in cui l'Appaltatore dovrà eseguire il servizio di raccolta per ciascun Comune e la facoltà di rimodulare il numero di campane e la loro localizzazione, senza che l'Appaltatore possa pretendere, in nessuno dei casi sopra citati, alcuna variazione del corrispettivo o indennità aggiuntiva.
12. In ogni caso, l'Appaltatore deve espletare il servizio rispettando le seguenti prescrizioni:
- le campane dovranno risultare sempre fruibili, in particolare in concomitanza dei fine settimana, dei periodi di alta stagione, delle festività ordinarie, delle sagre, delle feste campestri, delle manifestazioni straordinarie, eventi ai termini dei quali dovranno essere svuotate;
 - l'Appaltatore è tenuto a raccogliere anche i rifiuti eventualmente depositati fuori dai contenitori e provvedere alla pulizia dell'area circostante e sottostante il contenitore senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva. L'Appaltatore segnala obbligatoriamente alla Stazione Appaltante mediante il modulo allegato C) "*anomalia esterna M 08.01.02*" con le modalità previste dalla procedura di cui all'allegato 1) "*PG 08.01 anomalie ed azioni correttive e preventive*" la presenza di materiale non conforme. Inoltre, la Stazione Appaltante programma specifiche pulizie delle aree (una volta al mese) previa compilazione del modulo allegato D) "*pulizia aree campane M 05.01.17*", che l'Appaltatore dovrà eseguire congiuntamente con la Stazione Appaltante senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva;
 - l'Appaltatore è obbligato a riposizionare i contenitori svuotati in modo corretto al fine di consentire agli Utenti l'agevole accesso ai lati ove sono collocate le bocche di conferimento ed in modo da non invadere spazi diversi da quelli opportunamente dedicati (quali a titolo meramente esemplificativo: marciapiedi, strada, accessi);
 - l'Appaltatore è obbligato a rendere accessibili i contenitori rimuovendo eventuali impedimenti senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva (in caso di veicolo in sosta sarà onere dell'Appaltatore avvisare la Stazione Appaltante, la quale provvederà a dare opportuna comunicazione alla Polizia Municipale. Una volta rimosso il veicolo l'Appaltatore dovrà provvedere allo svuotamento in giornata).

13. L'Appaltatore è tenuto a svuotare entro ventiquattro (24) ore i contenitori in stato di eccessivo riempimento segnalati dalla Stazione Appaltante mediante comunicazione telefonica accompagnata dal modulo allegato E) "*modulo disservizio M 05.01.14*" da utilizzare secondo le modalità contenute nella procedura di cui all'allegato 2) "*PG 05.01 gestione del servizio pubblico di raccolta*", senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva. Qualora ciò non venisse espletato nei termini previsti saranno applicate le penalità di cui all'art. 45 del presente Capitolato.
14. Le campane dovranno essere svuotate con mezzi adatti al tipo di contenitore ed al tipo di viabilità (intesa come spazi di transito disponibili). E' richiesta la dotazione di appositi autocarri con gru dotati di opportuna attrezzatura scarrabile (compresi i relativi containers) aventi classe ambientale almeno Euro tre (3). In caso di rottura dei mezzi l'Appaltatore è tenuto a sostituirli, senza provocare interruzione del servizio, con altri idonei mezzi di scorta.
15. In caso di guasti durante il servizio che comportino potenziali pericoli di inquinamento per l'ambiente, l'Appaltatore ne da comunicazione alla Stazione Appaltante mediante il modulo allegato F) "*anomalia interna M 08.01.01*" con le modalità previste dalla procedura di cui all'allegato 1) "*PG 08. PG 08.01 anomalie ed azioni correttive e preventive*".
16. La Stazione Appaltante si riserva di prendere accordi con utenti o Amministrazioni comunali che si rendano disponibili al posizionamento di contenitori su proprietà privata previa acquisizione di apposita autorizzazione del proprietario. L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di svuotamento anche delle campane ubicate sui predetti spazi.
17. Il servizio comprende la pesatura da eseguirsi come sopra descritto e lo scaricamento del rifiuto raccolto sul territorio, presso la stazione di trasferimento ubicata in Castello Molina di Fiemme, Loc. Medoina, secondo le istruzioni operative di cui all'allegato 3) "*IO 05.03.01 gestione operativa Stazione di trasferimento Medoina*" e "*IO 05.06.02 gestione sversamenti Medoina*". Per ottimizzare il servizio la Stazione Appaltante potrà autorizzare lo scambio "pieno con vuoto" dei containers. In tal caso sarà a cura e spese dell'Appaltatore disporre dei relativi containers aggiuntivi.
18. L'Appaltatore dovrà curare a proprie spese la sostituzione di adesivi o altri pezzi di ricambio che verranno forniti dalla Stazione Appaltante. E' parimenti a carico dell'Appaltatore lo spostamento ed il riposizionamento dei contenitori in caso di riparazione, compreso il posizionamento di un nuovo contenitore in caso di sostituzione. Al fine di assicurare il buono stato di conservazione dei contenitori, l'Appaltatore dovrà provvedere autonomamente alla verifica degli stessi anche organizzando dei sopralluoghi appositi. In caso di necessità di riparazione e/o sostituzione dei contenitori l'Appaltatore si impegna a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante mediante la compilazione del modulo allegato M) "*segnalazione anomalia attrezzatura*", al fine di consentire a quest'ultima di predisporre per l'uso il nuovo contenitore. In ogni caso l'Appaltatore si impegna a verificare costantemente lo stato di idoneità dei contenitori sul territorio.
19. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aumentare il numero di contenitori sul territorio (compresi i casi relativi alle forniture per manifestazioni) cui dovrà essere esteso il relativo servizio da parte dell'Appaltatore.
20. La Stazione Appaltante in occasione del servizio di lavaggio campane (massimo 2 volte all'anno) trasmette all'Appaltatore il modulo allegato G) "*lavaggio campane M 05.01.06*" tramite il quale viene organizzato il relativo servizio. All'Appaltatore è richiesto il consueto svuotamento dei contenitori prima del lavaggio senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva.

LOTTO 2, lett. A)

Art. 36 - Spazzamento e pulizia strade -

1. Il servizio di spazzamento e pulizia comprende lo spazzamento meccanizzato, con cadenze predefinite, di strade, piazze ed altri spazi pubblici o ad uso pubblico individuati annualmente dai Comuni in accordo con la Stazione Appaltante, fatta eccezione per i vicoli e passaggi con larghezza insufficiente al transito dei mezzi impiegati.
2. Il servizio di spazzamento sarà effettuato dall'Appaltatore con i mezzi ed attrezzature specificati nei commi successivi con cadenze predefinite mediante il modulo allegato H) "*M 05.01.03 pianificazione spazzamento*" composto da un apposito calendario con i giorni di intervento dedicati ad ogni Comune ed un prospetto che riporta invece i percorsi specifici.
3. Ogni spazzatrice dovrà essere seguita o preceduta da un operatore a piedi che provvede alla pulizia e allo spazzamento manuale, con idonee attrezzature atte allo scopo (soffiatori, ramazze, scope, pale, ecc.), dei marciapiedi, delle piste ciclabili e delle aree pedonali ed altri spazi pubblici o ad uso pubblico che si trovano sul percorso individuato e che non sono accessibili al mezzo.
4. Il corrispettivo a base di gara per tale servizio è stato determinato impiegando uno standard di servizio pari a 40 metri/abitante convenzionale per anno. I metri lineari si intendono calcolati su un lato della strada e comprendono piste ciclabili, marciapiedi, caditoie stradali e quant'altro ove esistente; per le piazze i metri lineari vengono determinati misurandone il perimetro esterno. Le misurazioni lineari sono state eseguite dalla Stazione Appaltante mediante apposita cartografia GIS (INFOGIS del software Gestionale Tia Dbwrsu 3.0). In caso di eventuali variazioni del numero di abitanti convenzionali il corrispettivo dovuto all'Appaltatore non subirà alcuna modifica.
5. L'Appaltatore si impegna ad eseguire anche la pulizia dei piazzali dei centri di raccolta come richiesto dalla Stazione Appaltante senza pretendere alcuna indennità aggiuntiva.
6. Il servizio deve essere svolto dall'Appaltatore nel rispetto delle seguenti fasi gestionali:
 - **I fase:** dalla metà del mese di febbraio all'inizio del mese di maggio per eseguire, in particolare, l'intervento di pulizia primaverile per l'asporto della ghiaia e sabbia, materiale cosparso sulle strade durante il periodo invernale;
 - **II fase:** dall'inizio del mese maggio alla fine del mese di settembre per la pulizia di mantenimento programmato;
 - **III fase:** dall'inizio del mese di ottobre alla fine del mese di novembre per la rimozione di foglie ed il proseguimento del mantenimento programmato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere e/o limitare l'esecuzione del servizio nel corso del mese di agosto.

7. L'Appaltatore è tenuto a garantire il servizio sul percorso e con il calendario definito dalla Stazione Appaltante secondo di cui all'allegato H) "*pianificazione spazzamento strade M 05.01.03* con l'impiego di due (2) spazzatrici/giorno. L'Appaltatore dovrà assicurare la dotazione e la disponibilità dei mezzi sopra citati ed il relativo personale per tutta la durata degli interventi a calendario, pena l'addebito delle penali previste all'Art. 43 del presente Capitolato.
8. Ogni anno, prima di iniziare il servizio (indicativamente entro febbraio), la Stazione Appaltante consegna all'Appaltatore il calendario degli interventi, gli orari ed eventuali modalità particolari di servizio.
9. Nell'esecuzione del servizio di spazzamento il personale deve evitare che qualsiasi rifiuto o altro materiale cada dentro le caditoie stradali per lo scarico delle acque meteoriche, curando che le stesse siano sempre in perfetta efficienza e completamente libere da terra, ghiaino invernale, sassi, sabbia, foglie ed ogni altro rifiuto che vi si possa accumulare utilizzando, se richiesto, il tubo aspiratore apposito di cui i mezzi devono essere forniti.
10. Laddove necessario a garantire l'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante potrà richiedere ai Comandi di Polizia Municipale di predisporre apposite ordinanze per il divieto di sosta nelle ore di svolgimento del servizio, mentre la posa dei relativi cartelli sarà a cura dell'Appaltatore e dovrà avvenire entro

quarantotto (48) ore dall'inizio del servizio. Durante l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, l'intervento della Polizia Municipale per la gestione del traffico.

11. L'Appaltatore dovrà adottare gli accorgimenti necessari per ridurre la formazione di polveri, nonché i rumori nelle varie fasi operative. Pertanto, l'Appaltatore dovrà evitare l'uso di soffiatori durante la prima fase di servizio.
12. Il servizio di pulizia meccanica periodica delle strade sarà effettuato dall'Appaltatore mediante l'utilizzo di personale e mezzi propri. Il servizio dovrà essere svolto con l'impiego di due (2) macchine spazzatrici aspiranti almeno Euro tre (3):
 - numero uno (1) spazzatrice con capacità di carico di circa 6 mc. (dotata di tubo aspiratore per caditoie);
 - numero uno (1) spazzatrice con capacità di carico di circa 4 mc. con larghezza massima di 1.800 mm.

In caso di rottura di un mezzo l'Appaltatore è tenuto a sostituirlo, senza provocare interruzione del servizio, con altro idoneo mezzo di scorta.

13. Per ogni singolo turno di lavoro l'Appaltatore dovrà compilare il modulo allegato I) "*rapporto giornaliero spazzamento M 05.01.04*" predisposto dalla Stazione Appaltante fornendo quindi le seguenti informazioni:
 - la data di esecuzione del servizio;
 - il Comune di esecuzione del servizio;
 - la spazzatrice impiegata;
 - il numero delle ore di servizio;
 - il numero degli operatori utilizzati e relativi nominativi;
 - l'indicazione in tonnellate delle quantità di rifiuto raccolto accompagnata dai bindelli di pesata del peso lordo e della tara delle macchine spazzatrici;
 - l'indicazione del percorso effettuato sulla base delle planimetrie che concorrono alla definizione dei programmi annuali.
14. L'Appaltatore si impegna a trasmettere giornalmente a mezzo telefax tale modulo allegato I) "*rapporto giornaliero spazzamento M 05.01.04*" debitamente compilato nelle parti pertinenti.
15. Eventuali sospensioni o ritardi del servizio che comportino il mancato rispetto del programma concordato, dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo telefax alla Stazione Appaltante non oltre la giornata in cui l'imprevisto si è verificato con indicazione dei motivi che hanno determinato gli inconvenienti e dei percorsi non eseguiti. Eventuali ritardi, anche dipendenti da avverse condizioni meteorologiche (precipitazioni nevose, ecc), dovranno essere recuperati **al più tardi nella stessa settimana** in accordo con la Stazione Appaltante o concordati con la stessa entro i medesimi termini, salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 43.
16. La Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore eventuali variazioni al percorso quando si rendano necessarie con il congruo anticipo senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo.
17. Il materiale raccolto dovrà essere pesato e scaricato alla Stazione di trasferimento rifiuti ubicata in Castello Molina di Fiemme Loc. Medoina attenendosi ai contenuti delle istruzioni operative di cui all'allegato 3) "*IO 05.03.01 gestione operativa Stazione di trasferimento Medoina*" e "*IO 05.06.02 gestione sversamenti Medoina*". In caso di guasti durante il servizio che comportino potenziali pericoli per l'ambiente l'Appaltatore ne dà comunicazione alla Stazione Appaltante mediante il modulo allegato F) "*anomalia interna M 08.01.01*" nelle modalità previste dalla procedura "*PG 08.01 anomalie ed azioni correttive*".
18. Lo smaltimento finale del materiale rimane a carico della Stazione Appaltante, come l'individuazione dei siti di smaltimento.

LOTTO 2, lett. B)

Art. 37 - Trasporto e destinazione dei rifiuti -

- 3 L'Appaltatore si impegna ad eseguire il trasporto a distanza, con partenze dalla stazione di trasferimento ubicata in Castello Molina di Fiemme Loc. Medoina, dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti speciali assimilati ed assimilabili ai rifiuti urbani nonché, dei rifiuti speciali derivanti dai servizi di raccolta agli impianti di recupero o smaltimento finale, avendo cura di non costituire nocumento al traffico veicolare o disturbo alla quiete pubblica.
- 3 L'Appaltatore si impegna a trasportare i summenzionati rifiuti nelle seguenti località:

RIFIUTO	COMUNE
CARTA	BOLZANO, Via Giotto 4/A
CARTONE	BOLZANO Via Giotto 4/A
METALLO	BOLZANO Via Giotto 4/A
PLASTICA DURA	BOLZANO Via Giotto 4/A
PLASTICA MOLLE	EGNA Via Roma
PNEUMATICI	BOLZANO Via Giotto 4/A
IMBALLAGGI IN VETRO PLASTICA LATTINE	LAVIS Via Filos
RIFIUTI BIODEGRADABILI	ISOLA DELLA SCALA Loc. Barchi
RIFIUTI NON RICICLABILI	COMUNE DI IMER Loc. Salezzoni

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare le destinazioni suindicate nel corso del contratto o anche prima dell'avvio dello stesso, senza che ciò legittimi l'Appaltatore ad alcuna richiesta di variazione del corrispettivo e/o di indennità aggiuntiva.

- 3 E' a carico della Stazione Appaltante il trasporto dei rifiuti all'interno della Valle di Fiemme.
- 3 L'Appaltatore si impegna ad eseguire il trasporto avvalendosi di autocarri con rimorchio, almeno Euro quattro (4), dotati di opportuna attrezzatura scarrabile per il trasporto dei containers di proprietà della Stazione Appaltante aventi le seguenti caratteristiche:
- containers aventi lunghezza (senza gancio) pari a ca. 7000 mm anche compattatori;
 - containers aventi lunghezza (senza gancio) pari a ca. 7000 mm per pressa stazionaria modello PAK 2700/100 CARGHI;
 - containers aventi lunghezza (senza gancio) pari a ca. 6500 mm anche compattatori;
 - containers aventi lunghezza (senza gancio) pari a ca. 6000 mm anche compattatori;
- In caso di rottura di un mezzo, l'Appaltatore è tenuto a sostituirlo, senza provocare interruzione del servizio, con altro idoneo mezzo.
- 3 L'Appaltatore dovrà effettuare per sei giorni settimanalmente mediamente tre (3) trasporti giornalieri (autocarro e rimorchio) di cui due con partenza entro le ore 6.30 e uno indicativamente entro le ore 9.30 del mattino. Si specifica che l'Appaltatore dovrà garantire mediamente cinque (5) trasporti giornalieri nei periodi caratterizzati da aumenti nella produzione di alcune tipologie di rifiuti dovuti alla stagionalità (primavera e autunno: ramaglie e residui dello spazzamento) e ai flussi turistici (estate e inverno: scarti di cucina e imballaggi). In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire due (2) trasporti con partenza entro le ore 6.30 e tre (3) indicativamente entro le ore 9.30.
- 3 La frequenza dei trasporti e i relativi orari di partenza sono impostati sulla base delle quantità di rifiuti e relativa modalità di stoccaggio autorizzata; pertanto potrebbero subire variazioni senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna indennità aggiuntiva. Il mancato rispetto di tali indicazioni per cause dipendenti dall'Appaltatore sono sanzionate secondo quanto indicano all'art. 43.

- 3 L'Appaltatore dovrà trasportare le tipologie di rifiuti indicate dalla Stazione Appaltante mediante il modulo allegato L) "rifiuti da centri in uscita M 05.03.02" secondo la procedura di cui all'allegato 4) "PG 05.03 gestione centri di raccolta".
- 3 L'Appaltatore deve effettuare oltre alle operazioni di caricamento dei containers anche le operazioni di pesatura di tutti i tipi di rifiuto da trasportare compilando in tutte le parti pertinenti il formulario di identificazione prescritto dalla normativa vigente. L'Appaltatore deve inviare alla Stazione Appaltante i binelli o certificati di tutte le pesature entro fine turno lavorativo giornaliero mediante telefax.
9. L'Appaltatore riconsegna i containers vuoti di proprietà della Stazione Appaltante subito dopo lo scarico del rifiuto (presso l'impianto di destinazione) e relativa percorrenza di ritorno. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di autorizzare l'Appaltatore ad utilizzare anche attrezzatura propria purché abbia caratteristiche analoghe a quella di cui al comma 4 e permetta il regolare svolgimento delle operazioni di trasbordo e capacità di carico. In questo ultimo caso la Stazione Appaltante può cedere all'Appaltatore in comodato d'uso la propria attrezzatura, ovvero i containers di cui sopra, da utilizzare esclusivamente per il servizio oggetto del presente articolo secondo la logica del "uno contro uno".
10. La Stazione Appaltante potrà autorizzare, su richiesta dell'Appaltatore, il travaso tra i mezzi di raccolta per vetro-plastica-lattine e carta e i mezzi per il trasporto finale in apposito sito autorizzato allo stoccaggio diverso dalla stazione di trasferimento rifiuti ubicata in Castello Molina di Fiemme Loc. Medoina.
11. Per il trasporto agli impianti si applica il prezzo unico a misura di seguito indicato all'art. 38 al netto del ribasso di gara. Ai fini della definizione del corrispettivo, la percorrenza in chilometri sarà desunta utilizzando il sito internet www.viamichelin.it – "tragitto breve".
12. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di conferire in modo scorretto agli impianti di destinazione le diverse frazioni provenienti dalla raccolta differenziata.
13. E' fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire rifiuti o materiali presso impianti che non siano stati precedentemente autorizzati dalla Stazione Appaltante.

CAPO V – CORRISPETTIVO

Art. 38 - Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo annuo dell'appalto è stabilito applicando i prezzi offerti in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario in ribasso rispetto ai prezzi di seguito indicati:

LOTTO 1

Servizi (a misura)	Unità di Misura	Quantità Totali indicative	Prezzo unitario a base di gara €	Importo annuo a base di gara €
Servizio raccolta carta	Ton	1.200,00	105,00	126.000,00
Servizio raccolta vetro-plastica-lattine	Ton	2.350,00	95,00	223.250,00

TOTALE LOTTO 1 (base di gara annuale)	€			349.250,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€			2.000,00
IMPORTO ANNUO DEL SERVIZIO (sulla base delle Quantità Totali Indicative)	€			351.250,00

LOTTO 2

A) Servizio (a canone)				Importo annuo a base di gara €
Servizio spazzamento				138.000,00

B) Servizio (a misura)	Unità di Misura	Quantità totale indicativa	Prezzo unitario €.	Importo annuo a base di gara €.
Trasporto rifiuti a distanza 2 containers/viaggio	Km	173.000,00	1,70	294.100,00

TOTALE LOTTO 2 (base di gara annuale)	€			432.100,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€			2.000,00
IMPORTO ANNUO DEI SERVIZI (sulla base delle Quantità Totali Indicative)	€			434.100,00

TOTALE LOTTO 1 + 2 (base di gara annuale)	€			785.350,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€			4.000,00
IMPORTO ANNUO DEI SERVIZI (sulla base delle Quantità Totali Indicative)	€			789.350,00

Il corrispettivo sarà pertanto determinato:

- per i servizi a misura di cui al Lotto 1 e al Lotto 2, lett. B), moltiplicando le Unità di Misura a base di gara per la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario e per le quantità effettivamente eseguite nel periodo di riferimento. La percentuale di ribasso, con due (2) decimali, sarà calcolata rapportando il prezzo annuo offerto dall'aggiudicatario per ciascun servizio con il prezzo annuo posto a base di gara;
 - per il servizio a canone di cui al Lotto 2 lett. A), applicando il prezzo offerto dall'aggiudicatario.
2. Il corrispettivo annuo risulterà remunerativo di tutti gli interventi, operazioni, oneri ed obblighi previsti dal presente capitolato, diretti e indiretti, comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione delle attrezzature e la realizzazione di tutte le opere necessarie all'esecuzione dei servizio, sulla base dell'assunto che l'Appaltatore abbia eseguito tutti gli opportuni calcoli estimativi.
 3. Il corrispettivo annuo d'appalto sarà suddiviso in rate mensili posticipate, qualora non insorgano contestazioni o pendenze tra le parti, sulla base dei prezzi e delle prestazioni rese dietro presentazione di regolare documento contabile. Per tutti i servizi, ad eccezione di quelli di cui al Lotto 2 lettera A), tali rate mensili saranno determinate sulla base delle effettive prestazioni eseguite e quindi moltiplicando il prezzo unitario come ribassato in sede di gara per le quantità di rifiuti raccolti (per i servizi di cui al Lotto 1) o per i chilometri percorsi (per il servizio di cui al Lotto 2 lettera B).
 4. Le quantità totali indicative di cui al comma 1 rappresentano una stima su base annuale dell'oggetto del servizio determinata in particolare sulla base dei dati degli anni precedenti di seguito riportati:

Tipo di rifiuto	Totale 2009	Totale 2010	Totale 2011
Organico	2.285,980	2.311,140	2.335,280
Verde	1.430,520	1.407,920	1.571,100
Multimateriale	2.424,880	2.439,700	2.421,100
Carta	1.162,760	1.199,832	1.179,230
Cartone	861,810	874,180	824,110
Metalli	185,760	203,340	150,675
Plastica	63,019	60,242	60,160
Legno	273,910	311,790	364,170
Tessili	61,860	45,800	60,620
Beni durevoli frigoriferi	35,050	39,000	36,870
Beni durevoli Tv Pc	146,887	150,951	154,088
R.U.P.	57,541	65,149	63,108
Pneumatici	74,090	75,140	75,290
RU indifferenziati	1.448,810	1.391,920	1.383,660
Ingombranti	294,220	267,950	166,020
Spazzamento	843,260	825,100	893,340

5. Si precisa che le quantità totali indicative di cui al comma 1 sono indicate al solo ed unico scopo della determinazione dell'importo totale a base di gara e di conseguenza dell'individuazione dell'aggiudicatario a mezzo del prezzo più basso offerto. Pertanto, in caso di prestazioni inferiori o superiori a tali quantità indicative l'Appaltatore non potrà richiedere alcuna indennità aggiuntiva rispetto al corrispettivo determinato, per i prezzi a misura, moltiplicando prezzi unitari per le effettive prestazioni eseguite.

Art. 39 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture saranno emesse allo scadere del mese di riferimento.
2. I pagamenti saranno effettuati entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della Stazione Appaltante, previa attestazione della regolarità contributiva mediante produzione del DURC nei termini di legge, a mezzo di regolare mandato di pagamento compilato secondo disposizione di legge, e previa verifica tecnica e contabile da parte della Stazione Appaltante.
3. Gli oneri fiscali e in particolare il pagamento dell'IVA nella misura di legge saranno a carico dell'Appaltatore.
4. In caso di ritardato pagamento senza avviso di contestazione fattura, l'Appaltatore avrà diritto a percepire interessi moratori conteggiati al tasso ufficiale di sconto dal giorno successivo alla scadenza. In ogni caso, eventuali ed eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere la corresponsione di interessi od indennità di qualsiasi specie o di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 40 - Revisione del corrispettivo

1. I corrispettivi di cui al presente capitolato saranno revisionati annualmente, come previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/2006, sulla base dell'istruttoria ivi disciplinata.
2. In assenza dei dati di cui all'articolo sopraccitato, la revisione verrà effettuata sulla base dell'indice I-STAT FOI (differenza con la precedente annualità) a partire dalla seconda annualità contrattuale.

Art. 41 - Variazione del corrispettivo per modifiche dei servizi

1. Nel corso del contratto non sono possibili variazioni del corrispettivo.
2. Qualora la Stazione Appaltante intenda, per ragioni di pubblico interesse o comunque per fabbisogni e necessità emersi durante l'appalto, apportare modifiche rispetto a quanto previsto nel presente capitolato il relativo corrispettivo dovrà essere oggetto di specifico accordo scritto tra le parti da determinarsi sulla base dei criteri già previsti per la determinazione del corrispettivo a base di gara.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Vigilanza sui servizi

1. La Stazione Appaltante potrà, in ogni momento, disporre verifiche e controlli, qualitativi e quantitativi, anche sotto il profilo igienico-sanitario, su tutte le fasi dei servizi appaltati.
2. Sono fatte salve tutte le competenze della Provincia, dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, della Comunità di Valle e dei Comuni ai sensi della normativa vigente.
3. Le inadempienze potranno essere accertate dalla Stazione Appaltante mediante proprio personale o personale specifico a ciò delegato.
4. La Stazione Appaltante procederà, entro quindici (15) giorni dalla rilevazione dell'inadempimento, alla formale contestazione dell'inadempimento, mediante raccomandata a/r o telefax, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque (5) giorni dal ricevimento.
5. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore verranno valutate dalla Stazione Appaltante che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sotto determinate.

Art. 43 - Penalità

1. In caso d'inadempimento, anche parziale, agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ripristinare la regolarità del servizio nel più breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di penalità da applicarsi da parte della Stazione Appaltante nella misura variabile di seguito indicata:

Servizio	Violazione	Importo (Euro)	
		Minimo	Massimo
LOTTO 1	mancato servizio per un'intera giornata, anche in un solo Comune	500,00	5.000,00
LOTTO 1	mancata esecuzione della raccolta rifiuti in una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti	200,00	2.000,00
LOTTO 1	ritardata o trascurata raccolta rifiuti in una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti	100,00	1.000,00
LOTTO 1	inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione dei servizi	250,00	2.500,00
LOTTO 1	omesso intervento richiesto o per intervento eseguito oltre il termine previsto dal presente Capitolato	120,00	1.200,00
LOTTO 1	irregolare raccolta con conseguente mescolamento dei rifiuti	500,00	5.000,00
LOTTO 1	mancata o irregolare consegna all'area di travaso o agli impianti di recupero dei materiali raccolti con perdita della finalità per cui è stata attivata la raccolta differenziata	500,00	5.000,00
LOTTO 1	mancata o incompleta pulizia nei punti dei contenitori stradali	120,00	1.200,00
LOTTO 1	mancata o incompleta rimozione del materiale a terra intorno ai contenitori stradali	120,00	1.200,00
LOTTO 2 A	mancata esecuzione del servizio di spazzamento in una via o frazione di essa, piazza o area mercatale	100,00	1.000,00
LOTTO 2 A	mancata dotazione e uso nei termini previsti dal presente Capitolato del secondo mezzo da 4 mc o da 6 mc (per ogni giorno)	100,00	1.000,00
LOTTO 2 A	ritardata o incompleta esecuzione del servizio di spazzamento in una via o frazione di essa, piazza o area mercatale	50,00	500,00
LOTTO 2 A	recupero dei ritardi con tempistiche diverse da quanto indicato all' Art. 36 comma 15 per cause dipendenti dall' Appaltatore (per ogni giorno)	50,00	500,00
LOTTO 2 B	consegna dei materiali a impianti diversi da quelli previsti	500,00	5.000,00
LOTTO 2 B	mancato trasporto agli impianti di destinazione dei rifiuti anche per un solo giorno per cause dipendenti dall' Appaltatore (per ogni viaggio)	500,00	5.000,00

Servizio	Violazione	Importo (Euro)	
		Minimo	Massimo
LOTTO 2 B	ritardato o incompleto trasporto dai siti di stoccaggio di Fiemme Servizi SpA verso gli impianti finali di smaltimento/recupero per cause dipendenti dall'Appaltatore (per ogni viaggio)	500,00	5.000,00
LOTTO 2 B	mancato mantenimento delle frequenze minime di cui all'Art. 37 per ragioni dipendenti dall'Appaltatore con conseguenti difformità nella gestione dell'impianto	500,00	5.000,00
LOTTO 2 B	mancato rispetto degli orari di partenza di cui all'Art. 37 per ragioni dipendenti dall'Appaltatore con conseguenti difformità nella gestione dell'impianto	500,00	2.000,00
LOTTO 1 E 2	mancata esecuzione, nei termini stabiliti, degli ordini di servizio della Stazione Appaltante	120,00	1.200,00
LOTTO 1 E 2	mancata predisposizione dei mezzi di raccolta e di trasporto, di cui all'Art. 35, 36, 37 con le relative iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali dal primo giorno di servizio	2.500,00	25.000,00
LOTTO 1 E 2	mancata trasmissione dei dati o delle informazioni entro i termini fissati	120,00	1.200,00
LOTTO 1 E 2	mancata presentazione, dell'Appaltatore o del suo incaricato presso la Stazione Appaltante, a seguito di invito anche se telefonico, per ricevere disposizioni o comunicazioni inerenti ai servizi	50,00	500,00
LOTTO 1 E 2	ogni inadempienza alle norme igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio, incluse scorrettezze comportamentali del personale dell'Appaltatore	120,00	1.200,00

- L'importo derivante dai servizi non prestati, da lavori non effettuati, nonché dalle penalità di cui sopra, sarà versato dall'Appaltatore a mezzo bonifico bancario, entro il termine di trenta (30) giorni dalla richiesta. In mancanza, l'importo richiesto sarà prelevato dalla cauzione definitiva, che successivamente andrà reintegrata nell'importo originario entro quindici (15) giorni, pena l'applicazione della recidiva e le conseguenze come sopra esposte.
- L'applicazione delle penalità o della trattenuta come sopra descritta non pregiudica il diritto da parte della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti in relazione a fatto dell'Appaltatore, né tantomeno pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto ove si verificano le ipotesi di cui all'art. 10. Nei confronti dei terzi l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
- Qualora, l'Appaltatore si renda inadempiente per almeno due volte, nel termine di sei (6) mesi, per la stessa tipologia di disservizio le penali saranno raddoppiate.
- Non si applicherà alcuna penalità per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere documentate.

Art. 44 - Norme integrative

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di apportare le modifiche e/o integrazioni al servizio che riterrà più opportune per migliorare la qualità del servizio stesso, ovvero per risolvere situazioni particolari venutasi a creare nel concreto espletamento del servizio stesso e non previste in fase di appalto.
- Qualora ciò determini variazioni del corrispettivo, le stesse saranno determinate come sopra previsto dall'art. 41 comma 2.

Art. 45 - Controversie e foro competente

- Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione dei servizi.
- Il foro esclusivamente competente è quello di Trento.

Art. 46 - Osservanza di norme e regolamenti

1. Per tutto quanto non in contrasto con le condizioni specifiche del presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare, e far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge comunitarie, nazionali, provinciali, dei regolamenti comunali o della Comunità di Valle, nonché le ordinanze comunali e le direttive di altri Enti competenti che abbiano comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.
2. Resta comunque inteso che i Sindaci potranno, in circostanze che richiedano provvedimenti eccezionali in difesa della salute pubblica, emanare ordinanze speciali sul funzionamento del servizio di igiene urbana, con l'obbligo per l'Appaltatore di osservarle.

Art. 47 - Modifica della disciplina

1. L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di legge che eventualmente dovessero entrare in vigore nel corso della durata del contratto.
2. Nel caso di cui al comma che precede non saranno previste integrazioni contrattuali.

Fiemme Servizi S.p.A.

Io sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della concorrente
_____ dichiaro di avere letto ed analizzato tutte le disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto e di accettarle integralmente e senza riserva alcuna.

Dichiaro altresì di accettare ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. quanto previsto agli art. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 47 del presente capitolato.
